

DA. 2/CAB 12.1 GEN. 2014



**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246;

VISTA la legge regionale 6/2000

VISTO l'art. 21 della legge 15.03.1997 n. 59 commi 3 e 4

VISTO l'art. 19 c.5 del Decreto legge 98/2011

VISTO l'art. 19 c. 5 della legge 111/2011

VISTO l'art 4 commi 69 e 70 legge 183/2011

VISTO l'art. 12 c. 1 lettera c) e c. 2 del Decreto legge 104 del 12.09.2013 convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 147 del 2012 ove dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 19, comma 5, del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 111/2011;

VISTA la nota ministeriale MIUR prot. 28282 del 20.12.2013 inerente al dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2014/2015;

Sentito il Tavolo Tecnico regionale e preso atto del verbale della riunione di coordinamento;

DECRETA

Art.1

Ai sensi della legge Regionale 6/2000 e s.m.i. vengono adottati i criteri generali e le procedure indicate nell'Allegato A), parte integrante del presente decreto, da utilizzare per la predisposizione del piano di razionalizzazione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015 previsto dal comma 4 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e della personalità giuridica.

Art. 2

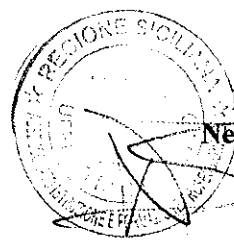
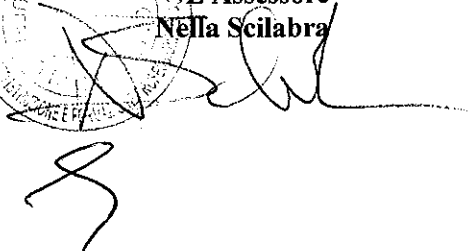


L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e di sperimentazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo almeno per un quinquennio, e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione nel territorio di pertinenza.

Art.3

1. Nei casi di fusione o aggregazione di scuole del primo ciclo, nell'ottica di una valida razionalizzazione e di un riequilibrio dell'offerta scolastica sul territorio di riferimento, che preveda dimensioni ottimali per tutte le istituzioni scolastiche e la loro diffusione capillare nel territorio, va privilegiata la costituzione di Istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con riferimento alla maggiore vicinanza territoriale dei plessi scolastici.
2. Per le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo, al fine di salvaguardare l'identità delle Istituzioni scolastiche e per una maggiore funzionalità organizzativa e didattica, si procederà prioritariamente, alla aggregazione di Istituti sottodimensionati dello stesso ordine e tipo, salvo nei casi in cui è prevedibile l'insorgere di soprannumerarietà.
3. La costituzione di Istituti di diverso ordine e tipo va realizzata nei casi in cui sia opportuno garantire la permanenza della sede dell'Istituzione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento mantenendone di norma l'autonomia e la personalità giuridica; qualora le singole scuole non raggiungano gli indici minimi di riferimento saranno unificate orizzontalmente come previsto nel precedente comma 1 del presente articolo in istituti comprensivi e/o verticalmente in istituti omnicomprensivi, nel rispetto della progettualità e delle esigenze educative espresse dal territorio.
4. Le Istituzioni scolastiche devono risultare nel tempo centri dotati di oggettiva capacità di interlocuzione nei contesti territoriali in cui operano e quindi garantire alle stesse stabilità nel tempo.
5. Al fine di assicurare stabilità alle Istituzioni scolastiche nel territorio di riferimento la riorganizzazione potrà riguardare anche Istituti che, in atto, non siano in situazione di sottodimensionamento.
6. Nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riferimento agli istituti d'istruzione secondaria aventi finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico e/o artistico, valutati gli oneri connessi alle operazioni di dimensionamento, saranno possibili interventi di disaggregazione.
7. Dovranno salvaguardarsi le specificità delle scuole allocate nelle isole minori, nei paesi montani, e nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.
8. Per una corretta razionalizzazione della rete scolastica e dell'Offerta formativa all'interno del territorio di ciascuna Provincia, bisognerà tenere conto delle condizioni socio-economiche, dello stato di viabilità intercomunale, dei collegamenti esistenti tra i vari centri, nonché delle affinità culturali e delle tradizioni locali.
9. L'indice minimo di riferimento di 400 alunni si applica anche agli Istituti secondari di istruzione tecnica, professionale ed artistica con indirizzi formativi particolarmente specializzati nell'ambito regionale che contribuiscono allo sviluppo economico del territorio di appartenenza;
10. Il Piano dell'Offerta Formativa regionale unitamente agli interventi di dimensionamento e razionalizzazione, terrà conto nell'attivazione dei nuovi indirizzi scolastici e delle opzioni, di quelli già esistenti nei territori, per realizzare una più funzionale distribuzione degli stessi al fine di raggiungere gli obiettivi indicati al punto 4).

121 GEN 2014

**L'Assessore
Nella Scilabre**


Procedure

Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica

1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e della personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
2. La Conferenza provinciale è composta:
 - dal Commissario straordinario della Provincia di nomina regionale che la presiede o suo delegato;
 - dal sindaco del comune capoluogo;
 - da 5 rappresentanti del personale direttivo, docente e non docente della scuola designati dai consigli scolastici provinciali (ove presenti) anche al di fuori del proprio seno;
 - da un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio scolastico provinciale (ove presente) o dalle associazioni di rappresentanza fra i propri membri;
 - da un rappresentante degli studenti eletto fra i propri componenti dalla Consulta provinciale degli studenti;
 - dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale e dal Presidente del Consiglio scolastico provinciale (ove presente);
 - da 7 sindaci eletti, con voto limitato a due, dall'assemblea dei sindaci della provincia convocata dal Commissario Straordinario della Provincia.
3. La conferenza provinciale è validamente costituita anche nel caso in cui non siano stati designati o eletti tutti i componenti, purché sia assicurata la presenza della metà più uno dei medesimi. Le proposte riguardanti il piano di razionalizzazione provinciale vengono adottate a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.

I dirigenti competenti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Il piano di dimensionamento e razionalizzazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado proposto dalle conferenze provinciali, sentito il parere espresso dal Tavolo Tecnico Regionale, è approvato con decreto dell'Assessore Regionale all'Istruzione Formazione, fatte salve le proprie valutazioni, entro 30 giorni dalla sua definizione.

Previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è approvato il piano regionale di dimensionamento sulla base delle



proposte relative ai piani provinciali, assicurandone il coordinamento nel rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell'articolo 5 comma 5, 5bis e 5ter del decreto legge 111/2011 e dell'art.12 del decreto legge 104/2013.

Per ogni altro riferimento riguardo alle procedure per l'attivazione delle conferenze provinciali si fa riferimento alla legge regionale 6/2000.

A